



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 171 del 24/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 20 dicembre 2013, n. 329

Casa di Cura "Santa Rita s.r.l.", sita in Viale Magna Grecia n. 191, Taranto - Accredimento istituzionale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., per n. 20 posti letto di riabilitazione funzionale ex art. 26 L. n. 833/1978.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accredimento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L.R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. dispone che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie di propria competenza.

L'art. 8 della L.R. n. 8/2004, ai commi 1 e 2, prescrive che “tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune”, allegandovi il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. Il medesimo articolo, al successivo comma 3, stabilisce che “alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), numero 1.1”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento. La Regione inoltre, avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio, verifica - ai sensi del successivo comma 5 - l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005 n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) e successive modificazioni, nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione, ove prevista, ed in caso di esito positivo di detta verifica rilascia l'autorizzazione all'esercizio.

L'articolo 24 della medesima L.R. n.8/2004, ai commi 3 e 9, inoltre, stabilisce che “Ai fini della concessione dell'accreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dall'attività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale” e che “In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento all'interessato nel termine di otto mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per l'adeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego o di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi dell'articolo 26”

Con Deliberazione n. 813 del 13/6/2006 la Giunta Regionale ha definito il fabbisogno di posti letto delle strutture private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, approvando i parametri di ripartizione del predetto fabbisogno contenuti nelle schede relative alle pre-intese del 2005.

Per la Casa di Cura “Santa Rita” di Taranto, già transitoriamente accreditata per n. 50 p.l. di Medicina Generale, la predetta D.G.R. 813/2006 ha previsto:

- una riduzione dei posti letto da 50 a 30, di cui n. 14 p.l. di Geriatria e n. 16 p.l. di Medicina Generale;
- l'impegno della Regione Puglia a “consentire l'attivazione di 20 letti di riabilitazione ex art. 26 L.

833/1978”.

Con istanza del 21/12/2009, il Sig. Lopedote Antonio, in qualità di Legale Rappresentante della Casa di Cura “Santa Rita” S.r.l., con sede in Taranto, Viale Magna Grecia n. 191, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per n. 14 posti letto di geriatria e n. 1 modulo di n. 20 posti letto per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 in regime di degenza a ciclo continuativo.

Con nota n. AOO_081/4448/Coord del 7/10/2010 il Servizio PGS ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura, sita in Taranto alla Via Magna Grecia n. 191, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le discipline di Geriatria (n. 14 p.l.) e Riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 (n. 20 p.l.).

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL TA, con note prot. n. 4900 e 4901 del 27/12/2010, all’esito dei sopralluoghi effettuati, ha espresso il seguente giudizio: “Si ritiene che la Casa di Cura “Santa Rita” con sede in Taranto, in Viale Magna Grecia n. 191, possieda i requisiti minimi, igienico-edilizi, tecnico-sanitari, organizzativi e di personale prescritti dalla L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dal R.R. n. 3/2005, modificato dal R.R. n. 3/2010, per l’esercizio dell’attività sanitaria di:

- n. 14 posti letto di Geriatria;
- n. 20 p.l. di degenza a ciclo continuativo ex art. 26 L. n. 833/78 (n. 1 Modulo)”.

Il Servizio APS, preso atto dell’attestazione del Dipartimento di Prevenzione relativa al possesso da parte della citata struttura dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i., con Determinazione dirigenziale n. 27 del 9/2/2011 ha rilasciato alla Casa di Cura “Santa Rita srl” di Taranto l’autorizzazione all’esercizio per:

- n. 14 posti letto di Geriatria;
- n. 20 p.l. di degenza a ciclo continuativo ex art. 26 L. n. 833/78 (n. 1 Modulo).

Con istanza del 17/12/2010, il Legale Rappresentante della Casa di Cura “Santa Rita” S.r.l. ha quindi chiesto il rilascio di accreditamento istituzionale per 50 posti letto, così distribuiti:

- Geriatria n. 14 p.l.
- Medicina generale n. 16 p.l.

n. 1 modulo di degenza a ciclo continuativo per riabilitazione ex art. 26 L.833/78 n. 20 p.l.

Ad integrazione della predetta istanza, con successiva nota del 21/12/2010, il Legale Rappresentante della Casa di Cura “Santa Rita” S.r.l. ha autocertificato, ai sensi della normativa vigente, che la struttura “è in possesso di tutti i requisiti ulteriori di carattere strutturale e tecnologico previsti, per la tipologia di appartenenza della struttura, dal Regolamento regionale n. 3/2005 e dal regolamento regionale n. 3/2010”.

Il Servizio APS, con nota AOO/081/2052/Coord dell’11/5/2011, ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, ai sensi dell’art. 29, comma 2 L.R. 8/2004 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in questione per la verifica dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale dei seguenti posti letto:

- Geriatria n. 14 p.l.
- Medicina generale n. 16 p.l.
- n. 1 modulo di degenza a ciclo continuativo per riabilitazione ex art. 26 L.833/78 n. 20 p.l.

Il Direttore del Dipartimento dell’ASL LE, con nota n. 172029 del 23/11/2011, ha comunicato allo scrivente Servizio l’esito degli accertamenti richiesti, attestando quanto segue: “Si ritiene che la Casa di Cura “Santa Rita” è in possesso dei requisiti di accreditamento igienico-edilizi, tecnologici, organizzativi

prescritti dalla L.R. n. 8/04 e dal R.R. n. 3/05 e s.m.i. e si esprime pertanto parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per un totale di n. 50 posti letto così distribuiti:

- GERIATRIA n. 14 p.l.
- MEDICINA GENERALE n. 16 p.l.
- n. 1 modulo di degenza a ciclo continuativo per RIABILITAZIONE EX ART. 26 L.833/78 n. p.l. 20”.

Il Servizio APS tuttavia, con nota prot. AOO_081/1516/APS1 del 2/5/2012, ha ritenuto opportuno chiedere alcuni chiarimenti ai Dipartimenti di Prevenzione dell'ASL TA e dell'ASL LE in ordine alla struttura ed organizzazione del modulo di degenza a ciclo continuativo per riabilitazione ex art. 26 L.833/78 con una dotazione di n. 20 posti letto per il quale risultavano positivamente verificati i requisiti sia minimi che ulteriori, chiedendo in particolare di conoscere l'eventuale presenza di edifici o ambienti separati ed autonomi rispetto alla Casa di Cura, e comunque dotati di un ingresso separato e di ambienti dedicati alle attività specifiche di riabilitazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 3/2005 s.m.i., alla sezione D.01 - Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Il Dipartimento di Prevenzione ASL LE, con nota prot. 74932 del 7/5/2012, ha fornito i chiarimenti richiesti, riferendo che “il modulo di degenza a ciclo continuativo per Riabilitazione ex art. 26 (...) è inserito nello stesso stabile della Casa di cura”, che l'attività riabilitativa “è effettuata con adeguata e specifica dotazione di personale” e che gli ambienti destinati alla riabilitazione “sono dedicati esclusivamente a tale attività, ma inseriti nello stesso edificio e non autonomi rispetto alla Casa di cura con la quale sono condivisi gli ambienti di supporto generale, compreso l'ingresso e l'accettazione, derivando tale modulo dalla riconversione di posti letto di Medicina generale della stessa Casa di cura”.

Il Dipartimento di Prevenzione ASL TA, con nota n. 2513 del 15/6/2012, ha confermato tale mancata separatezza degli ambienti del modulo di Riabilitazione ex art. 26 rispetto alla Casa di cura, evidenziando che il modulo di Riabilitazione ex art. 26 “è stato realizzato al primo piano del fabbricato in cui insiste l'intera Casa di cura. Allo stesso piano insistono anche due camere di degenza con destinazione nosologica di medicina. Gli ambienti dedicati alle attività specifiche di riabilitazione sono stati realizzati al terzo piano, a cui si accede sia da scala interna che da ascensore. Tali ambienti, in caso di necessità, potrebbero essere condivisi con altre attività proprie della Casa di cura. Al modulo di degenza si accede dall'unico ingresso al fabbricato (via Magna Grecia n. 91) mentre gli spazi comuni sono condivisi con il resto della casa di cura (...) In particolare si specifica che non vi è presenza di edifici o ambienti separati ed autonomi rispetto alla Casa di cura, dotati di ingresso separato”.

Preso atto delle surriferite circostanze, con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 03/10/2012, questo Servizio ha conferito a codesta casa di cura l'accreditamento istituzionale limitatamente per n. 14 p.l. di Geriatria e per n. 16 p.l. di Medicina Generale, rinviando “ad eventuale successivo provvedimento - ad avvenuta ed accertata realizzazione dei necessari interventi di separazione degli ambienti del modulo di riabilitazione da quelli della casa di cura - il rilascio dell'accreditamento istituzionale per il modulo di n. 20 p.l. di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78”;

Di tali interventi di separazione e della volontà della casa di cura di attuarli, affinché si potesse provvedere in merito al richiesto accreditamento del modulo di riabilitazione ex art. 26 L. n.833/78, questo Servizio ha avuto contezza soltanto in occasione di una diffida da parte della Casa di Cura in oggetto pervenuta il 18/10/2013 (nella quale ci si limita a richiamare l'impegno regionale, assunto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 04/07/2013, “di definire...il processo di accreditamento del modulo di p.l. n. 20 ex art. 26...”) alla quale è stata allegata una planimetria, elaborata l'1/07/2013, relativa al solo primo piano della casa di cura, dall'esame della quale sarebbero emerse delle modifiche comportanti l'eliminazione delle due stanze destinate ad ospitare n. 4 p.l. di medicina generale, tali quindi da escludere l'utilizzazione promiscua del primo piano fra l'attività extra-ospedaliera di riabilitazione residenziale ex art. 26 L. n. 833/78 e l'attività ospedaliera di medicina generale.

Precisato che “a) i presidi disciplinati dal R.R. n. 3/05 devono intendersi strutture autonome, con una propria consistenza e specificità sul piano strutturale, tecnologico ed organizzativo, non suscettibili di sovrapposizione o commistione d’uso e/o destinazione nelle loro varie componenti; b) pertanto, nei casi in cui più e diverse forme di assistenza (nel caso che ci riguarda: ospedaliera e riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78) vengano erogate in un unico contesto spaziale (singolo edificio o complesso di più edifici tra loro interdipendenti), ciascuna dovrà conservare la piena autonomia nelle rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali istituzionali, (servizio amministrativo, lavanderia, cucina, centrale termica, ecc.)”, con nota AOO/081/3992/APS1 del 04/11/2013, questo Servizio ha, quindi, invitato il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE ad accertare con sollecitudine, mediante idoneo sopralluogo, le modifiche rinvenute nella planimetria di cui si è detto sopra, nonché la rispondenza degli altri ambienti e componenti destinati alla riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, al requisito dell’autonomia strutturale e funzionale, così come sopra precisato, comunicandone l’esito.

Con nota prot. 183682 del 09/12/2013 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE ha comunicato di aver effettuato il sopralluogo richiesto e di aver rilevato, rispetto a quanto verificato in sede di parere del 23/06/2011 ai fini dell’accreditamento, la seguente modifica strutturale “al I piano, destinato alla degenza per la riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78, le due camere precedentemente destinate ad ospitare n. 4 posti letto di medicina Generale risultano adibite a locale soggiorno e stanza Medico. Tali variazioni sono state apportate previa SCIA edilizia del 23/09/2013 e preventivo parere igienico sanitario del 07/10/2013. Relativamente all’autonomia strutturale degli ambienti destinati alla riabilitazione rispetto a quelli della Casa di Cura si fa presente che detti ambienti sono inseriti nello stesso edificio della Casa di Cura con il quale sono condivisi l’ingresso e l’accettazione. Si comunica inoltre che all’atto del sopralluogo i locali per la fisioterapia posti al III piano venivano utilizzati anche per esterni.”

Ritenuto che, conseguentemente alle modifiche strutturali da ultimo apportate al piano primo, la collocazione e la distribuzione degli ambienti dedicati alle attività di riabilitazione ex art. 26 siti dell’edificio ospitante la Casa di Cura in oggetto siano conformi ai criteri sopra precisati, in quanto idonee a garantirle un’adeguata autonomia funzionale, strutturale ed organizzativa rispetto alle altre attività sanitarie ivi svolte.

Ritenuto, altresì, che gli accessi esistenti presso la Casa di Cura siano, per ampiezza, conformazione e collocazione, idonei ed adeguati all’utilizzazione anche da parte degli utenti della riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78.

Ritenuto di precisare che gli ambienti e gli strumenti dedicati alle specifiche attività e prestazioni di riabilitazione ex art. 26 (quali palestre, piscine, aule, ausili ecc.) non sono suscettibili di uso promiscuo con altre attività (ospedaliere e/o ambulatoriali) e per pazienti diversi da quelli ospitati nel modulo di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78

Per quanto suesposto, si propone:

- 1) di conferire, ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 9, L.R. n. 8/2004 e s.m.i., alla Casa di Cura “Santa Rita” S.r.l., con sede in Taranto, Viale Magna Grecia n. 191, l’accreditamento istituzionale per n. 1 modulo di n. 20 posti letto per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 in regime di degenza a ciclo continuativo;
- 2) di precisare, altresì, che gli ambienti e gli strumenti dedicati alle specifiche attività e prestazioni di riabilitazione ex art. 26 (quali palestre, piscine, aule, ausili ecc.) non sono suscettibili di uso promiscuo con altre attività (ospedaliere e/o ambulatoriali) e per pazienti diversi da quelli ospitati nel modulo di

riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTI E PROGRAMMAZIONE SANITARIA DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

- di conferire, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 9, L.R. n. 8/2004 e s.m.i., alla Casa di Cura "Santa Rita" S.r.l., con sede in Taranto, Viale Magna Grecia n. 191, l'accreditamento istituzionale per n. 1 modulo di n. 20 posti letto per prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78 in regime di degenza a ciclo continuativo;

- di precisare che gli ambienti e gli strumenti dedicati alle specifiche attività e prestazioni di riabilitazione ex art. 26 (quali palestre, piscine, aule, ausili ecc.) non sono suscettibili di uso promiscuo con altre attività (ospedaliere e/o ambulatoriali) e per pazienti diversi da quelli ospitati nel modulo di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/78.

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione di volta in volta incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;

- di notificare il presente provvedimento:

- Al Direttore Generale della ASL Taranto;

- Al Sindaco del Comune di Taranto;

- Al Legale Rappresentante della Casa di Cura "Santa Rita s.r.l.", con sede in Taranto alla Via Magna Grecia n. 191.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;

- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;

- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
